

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE**

**STRUTTURA SEMPLICE
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

OGGETTO: Rilevazione partecipazioni ex art. 20 D. Lgs 175/2016 (TUSP) al 31 dicembre 2022.

Capitolo/anno	Importo	Beneficiario
---------------	---------	--------------

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE

Presa visione della proposta di determinazione della Responsabile della Struttura Affari Generali e Legali di seguito integralmente riportata:

“Con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è stato approvato il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” le cui disposizioni hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (art. 1, comma 1), avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, comma 2).

Tale decreto, emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, è stato successivamente modificato mediante il recente decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 25 novembre 2016, n. 251, con cui sono state dichiarate illegittime talune disposizioni della legge di delegazione n. 124/2015.

L'articolo 20 (Revisione straordinaria delle partecipazioni) del vigente decreto legislativo 175/2016 prevedeva a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016), individuando quelle che dovevano essere alienate ovvero oggetto di misure di razionalizzazione. L'operazione, di natura straordinaria, costituiva la base di una successiva revisione con cadenza periodica delle partecipazioni, unificando altresì la rilevazione dei dati sugli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni, acquisiti tramite l'applicativo “Partecipazioni” accessibile dal Portale Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), dati inoltre condivisi con le diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

L'esito della ricognizione, seppur negativo, è stato rilevato con determinazione del Direttore del Dipartimento Affari amministrativi e Personale n. 822 del 29/09/2017 in quanto la partecipazione al Consorzio CSI-Piemonte, avente forma di “consorzio” e non di “società”, non era oggetto di ricognizione straordinaria.

Ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del Testo Unico in materia di società partecipazione pubblica, occorre provvedere ad effettuare la revisione periodica annuale delle partecipazioni pubbliche detenute e alla eventuale relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adot-

tato e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2022 (ex art. 17 del D. L. n. 90/2014).

Si conferma che al 31/12/2022 ARPA Piemonte non deteneva partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Per entrambi gli adempimenti, al termine dell'inserimento delle informazioni richieste, per poter eseguire la validazione e la trasmissione della comunicazione, le amministrazioni devono caricare a sistema i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20 anche se attestanti la non detenzione di partecipazioni in società.”

Tutto ciò premesso;

Verificata la regolarità giuridico amministrativa della presente proposta;

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di disporre in conformità ad
essa.

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

Visto D. L. 90/14 (convertito con modificazioni dalla L. 114/2014);

Viste le Linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 del D. L. n. 90/2014;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e smi (TUSP), alla data del 31/12/2022, ARPA Piemonte non deteneva partecipazioni in società così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera l) dello stesso decreto;
- 2) di provvedere a comunicare a cura della Struttura Affari Generali e Legali l'esito delle predette informazioni sul Portale del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze.

Torino,

Il Dirigente Responsabile del
Dipartimento Affari Amministrativi e Personale
Avv. Roberto Giovanetti

Il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice
Ufficio Affari Generali e Legali
Dott.ssa Rossella Orsogna